



Scrivere
a Mano
nell'Era
Digitale
SMED

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 2025

O.d.g.:

1. approvazione del nuovo statuto di associazione di promozione sociale;
2. raccolta dei nominativi delle socie e dei soci disponibili a comparire nel Registro dei volontari;
3. approvazione del regolamento interno per le/i socie/i insegnanti

Oggi lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 18 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci su convocazione della presidente Daniela Moretto per deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Sono presenti i soci:

Barbara Arduini
Laura Bravar
Antonia Bui
Luisa Callisto
Caterina Campaci
Greta Celon
Caterina Giannotti
Massimo Gonzato
Laura Laudari
Daniela Moretto
Patrizia Puglielli
Anna Sartori
Mattia Savelli
Lurdes Silva

Hanno conferito delega:

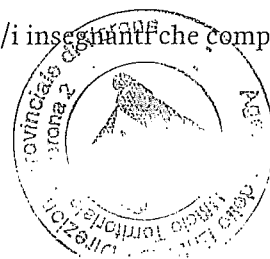
Loretta Callegari, che delega Daniela Moretto
Valentina Doati, che delega Massimo Gonzato
Maria Pia Montagna, che delega Caterina Giannotti
Federica Parizzi, che delega Mattia Savelli

Si constata che l'Assemblea è validamente costituita. La presiede Massimo Gonzato, verbalizza Mattia Savelli.

Il presidente dell'Assemblea espone il nuovo statuto e illustra tutti i cambiamenti introdotti dallo stesso. Il nuovo statuto è approvato da tutti i votanti e viene allegato al presente verbale.

Il presidente sottolinea che l'istituzione del registro dei soci volontari è la principale novità prevista dal nuovo statuto. Antonia Bui e Caterina Campaci si dichiarano disponibili a essere iscritte al registro. Il presidente annuncia che nel corso delle prossime settimane, acquisito il registro stesso e le modalità di compilazione, il Consiglio direttivo si occuperà di raccogliere la disponibilità di altri soci.

Il presidente introduce il regolamento interno per le/i socie/i insegnanti che comprende





la Carta dell'insegnante e il Vademecum per i soci insegnanti. Nel loro insieme questi documenti, oltre a definire quali sono gli impegni richiesti ai soci insegnanti, stabiliscono come si può diventarlo e definiscono i parametri per calcolare il compenso di un/a socio/a insegnante che venisse incaricato di svolgere attività formative a pagamento organizzate da SMED. Dopo averne data lettura, il presidente sottopone a votazione il regolamento interno. Esso è approvato da tutti i votanti e viene allegato al presente verbale.

Non essendovi null'altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 19:27 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

19/12/2025 09:38:06
MATTIA SAVELLI

Massimo Gonzato
Presidente dell'assemblea

Mattia Savelli
Segretario

00



3- 26
328,00
trecentoventotto/00
Adm (data del titolo e calendario) p. IL DIRETTORE
17/04/2026
Terosi Pao



STATUTO SOCIALE

ART. 1

Denominazione e sede

A norma degli art. 36 e segg. del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 s.m.i., è costituita un'associazione denominata **SMED – Scrivere a Mano nell'Era Digitale APS**. L'Associazione farà uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione '**associazione di promozione sociale**' o dell'acronimo **APS** per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione APS.

L'Associazione ha sede in via Sottocastello, 60 – 37142 Verona. Con delibera del Consiglio direttivo la sede legale potrà essere variata senza modifica statutaria purché all'interno dello stesso Comune, così come potranno essere istituite sedi operative e/o uffici anche altrove in diverso Comune.

ART. 2

Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

Finalità e Attività

L'Associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, con l'obiettivo di promuovere, diffondere e sostenere lo studio, la conoscenza, l'apprendimento e le buone pratiche relative alla scrittura a mano come componente cruciale dell'alfabetizzazione culturale nell'era digitale mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017 e alle seguenti lettere del medesimo art. 5:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse



sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare l'Associazione si propone di:

- accrescere la consapevolezza della scrittura a mano come componente cruciale del processo di alfabetizzazione
- costituire un punto di riferimento e un organismo accreditato di formazione per tutti coloro che riconoscano l'importanza della scrittura a mano come mezzo per lo sviluppo delle competenze manuali, dell'espressività e della creatività individuale
- offrire supporto a tutti coloro che lavorano con bambini e adulti con difficoltà di scrittura offrendo informazioni su materiali, strategie di apprendimento, modelli di scrittura, ecc., come illustrati nel sito scritturacorsiva.it
- diffondere e sostenere l'opera di studiosi ed esperti che con la loro ricerca contribuiscono a fare luce su ogni aspetto (storico, educativo, interculturale, etc.) della scrittura a mano
- promuovere la conoscenza, l'accesso e lo studio delle fonti e degli autori
- conoscere e promuovere l'opera di artisti, artigiani e professionisti che valorizzano il gesto scrittorio in vari contesti e in vari modi
- promuovere incontri e conoscenze interculturali sui temi della scrittura
- svolgere ogni altra attività ritenuta utile alla promozione dei temi e al conseguimento degli scopi statuari.

Di seguito, si illustrano, a titolo esemplificativo, le attività che l'Associazione intende svolgere:

- La divulgazione di buone pratiche per l'apprendimento della scrittura a mano attraverso attività di formazione, educazione e istruzione, sia teoriche sia pratiche;
- La sperimentazione, pratica e applicazione della scrittura a mano nelle varie forme di arte contemporanea (arte figurativa e non figurativa, calligrafia, graphic design, editoria, ecc.) e nelle attività manuali e artigianali più generali;
- La prevenzione di difficoltà inerenti alla scrittura a mano, anche attraverso la promozione di attività grafo-motorie;
- La produzione, lo studio, l'uso e la sperimentazione di strumenti, materiali e supporti relativi all'attività di scrittura a mano;
- La ricerca in ambito storico, artistico, iconografico, scientifico, pedagogico, neuropsicologico, etc. per acquisire e diffondere le conoscenze relative alla scrittura a mano e il suo ruolo nello sviluppo delle capacità espressive/comunicative;
- La comunicazione intra e interculturale promuovendo occasioni di incontri e di scambi su diverse forme e tipologie di scritture manuali, storiche e contemporanee.

A titolo esemplificativo, ma non esauriente, per perseguire i propri scopi l'Associazione potrà organizzare e svolgere oppure collaborare a / partecipare a / appoggiare / promuovere / comunicare le seguenti attività:

- promozione e divulgazione delle attività associative presso le istituzioni pubbliche e private



- ideazione e gestione di servizi, iniziative culturali, attività didattiche e di formazione, ricreative e turistiche
- redazione, edizione e diffusione, utilizzando ogni tipo di media, di testi, manuali, riviste, opuscoli, etc.
- ricerca, documentazione, sperimentazione relative alla scrittura a mano e agli strumenti, materiali e supporti a essa collegati
- ideazione e gestione, anche su committenza, di progetti specifici attinenti i temi suddetti
- collaborazione con individui, enti pubblici e privati, internazionali, nazionali e locali, per promuovere i temi e il conseguimento degli scopi statutarî.

Inoltre, per il raggiungimento degli scopi suddetti, l'Associazione avrà facoltà di:

- tutelare i diritti di proprietà intellettuale dei progetti e dei materiali prodotti dall'Associazione o recanti il suo marchio
- promuovere iniziative e prodotti propri o di terzi (purché anch'essi riconducibili ai temi e agli scopi cari all'Associazione) e ottenere sponsorizzazioni per le proprie attività
- stipulare ogni atto o contratto ritenuto utile e opportuno, anche a fini di finanziamento, compresi l'assunzione di prestiti o mutui, l'acquisto di beni mobili, anche registrati, o immobili, la stipula di convenzioni con lo Enti pubblici e privati, anche trascrivibili nei pubblici registri
- attivare convenzioni per l'eventuale affidamento a terzi di parte delle attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, la cui individuazione è operata da parte dal Consiglio direttivo.

L'Associazione opererà avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati/e*.

L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualunque natura da persone private, enti locali o nazionali, UE.

L'Associazione può avvalersi delle collaborazioni, degli scambi di enti che perseguono scopi coerenti con la finalità dell'APS.

L'Associazione potrà tra l'altro possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione, sia beni mobili che immobili nonché porre in essere contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere, purché finalizzati a realizzare delle attività di interesse generale.

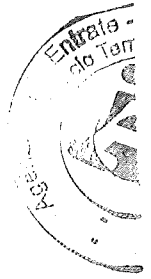
L'Associazione può inoltre realizzare attività di **raccolta fondi**, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

Ammissione

Sono associate all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle



associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al **numero minimo richiesto dalla Legge**. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, Il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

Diritti e doveri degli associati

Le/gli associate/i hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 8

Volontario e attività di volontariato

La/il volontaria/o svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e



alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, compreso il mancato versamento della quota associativa può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. **La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.**

L'associato può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, se obbligatorio per legge
- Organo di revisione, se obbligatorio per legge.

ART. 11

L'Assemblea

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati da almeno 15 giorni e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La riunione può essere tenuta in **teleconferenza**, purché i partecipanti siano identificabili.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o sul suo sito Internet.

L'Assemblea è **inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.**



I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il **verbale**, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È **straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione**. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, in caso di ricorso all'Assemblea del socio escluso;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Hanno diritto di voto gli associati iscritti a libro soci da almeno 15 giorni.

ART. 14

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza in prima convocazione di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione e dei $\frac{2}{3}$ in seconda convocazione.



ART. 15

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, governa ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

La riunione può essere tenuta in **teleconferenza**, purché i partecipanti siano identificabili.

Si applica l'art. 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- **amministra l'Associazione,**
- **attua le deliberazioni dell'Assemblea,**
- **predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea, cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,**
- **predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,**
- **stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,**
- **cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,**
- **è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,**
- **disciplina l'ammissione degli associati,**
- **accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.**

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

Il/la Presidente

La/il presidente è eletta/o dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione, ha i poteri di firma e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La/il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca dal Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, la/il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.

La/il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo



in merito all'attività compiuta.

La/il Vicepresidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il/la vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno e il mandato dura quanto quello degli altri consiglieri.

ART. 17

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.



ART. 20

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché **l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.**

ART. 23

Bilancio

Il bilancio di esercizio o rendiconto finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre. È redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 24

Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 25 **Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal CISET che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 **Personale retribuito**

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27 **Responsabilità ed assicurazione dei volontari**

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortuni e malattie professionali, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 **Responsabilità dell'Associazione**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29 **Assicurazione dell'Associazione**

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30 **Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 **Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



ART. 32

Norma transitoria

- 1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
- 2 L'acronimo APS o ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore.

∞

